

1998
ORIGINALI

DELIBERAZIONE n. 12/3

OGGETTO: Iscrizione di idonei e vicesegretari all'albo nazionale dei segretari comunali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'art. 17, comma 83 della legge 15 maggio 1997 n. 127 prevede l'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali degli idonei ai concorsi in via di espletamento e dei vice segretari con quattro anni di anzianità nella qualifica;
- l'art.15, comma 5 del DPR 4 dicembre 1997, n.465 prevede che dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art.18, il consiglio nazionale d'amministrazione dispone l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente a quattro posti di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatré posti e a duecentonovantasette posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995-1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a concorrenza del suddetto numero complessivo;
- l'art.15, comma 6 dello stesso DPR 4 dicembre 1997, n.465 prevede che in sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'art.17, comma 83, della legge possono, con domanda presentata al consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo.

Viste:

- La deliberazione n.6/5 del 1 aprile 1998, di questo consiglio di amministrazione, con cui si sono incaricati gli uffici di istruire le istanze presentate dai vice segretari ai sensi dell'art.15, comma 6 del regolamento e di predisporre una prima graduatoria sulla base della anzianità di servizio, ricorrendo all'anzianità d'età nel caso di pari merito.
- La deliberazione n.10/2, del 14 maggio 1998 di questo consiglio d'amministrazione con cui si è precisato che nel predisporre la graduatoria, gli uffici avrebbero dovuto altresì verificare:
 - a) possesso del requisito della laurea,
 - b) titolarità della qualifica, per quattro anni, alla data di entrata in vigore della legge;
 - c) attuale titolarità della qualifica.
- La deliberazione n.11/2 del 21 maggio 1998 con cui si è approvata la graduatoria dei vicesegretari, comprensiva di quelli privi del diploma di laurea, ammettendo questi ultimi con riserva di un'ulteriore verifica di cui è stato incaricato il Consulente giuridico dell'Agenzia;

Visto il parere del Consulente giuridico (all.1) in ordine all'ammissibilità delle istanze presentate dai vice segretari non in possesso del requisito del diploma di laurea;

Vista la deliberazione n. 9/1 del 7 maggio 1998 con cui questo consiglio di amministrazione ha determinato il contingente di disponibilità dell'albo nazionale (all.n.2);

Considerato che, come detto, al contingente deve essere aggiunto il numero delle sedi coperte dai segretari iscritti alla sezione speciale dell'albo, di cui all'art.18 del regolamento;

Considerato che il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo non può essere superiore al numero delle sedi di classe IV disponibili;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità di iscrizione, all'albo nazionale, degli idonei e dei vice segretari utilmente collocati in graduatoria e di disciplinare altresì le modalità di assegnazione degli stessi alle sezioni regionali;

Visto l'art.12, comma 7, del regolamento nella parte in cui dispone che l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria (idonei e vice segretari), in modo da assicurare parità di condizioni nell'accesso all'albo;

Visti:

- ◆ i decreti ministeriali del 24 maggio 1996 e del 3 giugno 1997 di approvazione della graduatoria del concorso a quattro posti e a due posti di segretario comunale in

esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta.

- ◆ I decreti ministeriali del 23 dicembre 1996 e del 12 marzo 1997 di approvazione delle graduatorie dei concorsi a 163 posti a 297 posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale indetti negli anni 1995-1996.

Visti gli elenchi, predisposti dagli uffici, degli idonei e dei vice segretari iscrivibili (all.n.3);

Considerato che l'iscrizione all'albo potrà essere effettuata soltanto a seguito dello scioglimento della riserva relativa all'automatica iscrizione degli incaricati delle funzioni, di cui all'art.12, comma 6, ultimo periodo, del regolamento;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. L'iscrizione degli idonei e dei vice segretari all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è disposta in numero corrispondente alle sedi di classe IV disponibili, tenuto conto dello scioglimento della riserva in merito agli incaricati delle funzioni di cui all'art.12, comma 8, del regolamento, contenuta nel presente verbale.
2. Il consulente giuridico, Cons. Giampaolino, è incaricato di predisporre un parere per lo scioglimento della riserva.
3. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni regionali, verrà osservata la seguente procedura:
gli uffici determinano le sedi disponibili nelle singole sezioni regionali;
in seguito, gli idonei e i vice segretari, di cui al punto 2 del presente dispositivo, vengono invitati a scegliere la sezione regionale di preferenza, nell'ordine della graduatoria formata, secondo i criteri di cui in premessa e nei limiti delle sedi disponibili nelle singole sezioni regionali.
4. Resta fermo che il trattamento economico e giuridico dei nuovi iscritti decorrerà con la prima nomina a titolare di sede di segreteria.
5. Il direttore generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 12/3

1. Nella seduta del 21 maggio u.s. il C.d.A., nell'approvare la graduatoria dei vice segretari per l'ammissione all'albo nella 1^a fascia professionale, ha deliberato di includere nella stessa anche i vice segretari non in possesso del diploma di laurea, riservandosi, per altro, una definitiva determinazione sul punto anche a seguito dell'avviso che in merito avrebbe reso lo scrivente.
2. Il problema sorge dal momento che, nel dare incarico agli uffici per la predisposizione della graduatoria dei vice segretari, il C.d.A. (delibera n. 6/5 del 1 aprile 1998) ha, anzitutto, indicato il criterio dell'anzianità di servizio nelle funzioni di vice segretario, utilizzando, in caso di parità, il criterio dell'anzianità d'età, e, quindi, successivamente, ha ritenuto di specificare che, tra i requisiti per l'iscrizione, fosse compreso quello del diploma di laurea.
3. Ritiene in proposito lo scrivente che l'ulteriore requisito della laurea indicato dall'anzidetta ultima delibera del C.d.A. non appare supportato da una previsione legislativa.

Infatti, ai fini dell'eccezionale ammissione dei vice segretari all'albo nella 1^a fascia professionale il comma 6 dell'art. 12 prevede appunto che, *"in sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione del reclutamento"*, *"i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 83"* possono chiedere la detta ammissione.

L'art. 17 comma 83, a sua volta, per i vice segretari che facciano richiesta di ammissione all'albo, prevede che l'unico requisito è quello di aver svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

Si prescinde, pertanto, in detta previsione normativa, da altri requisiti che non siano quelli richiesti per un legittimo esercizio delle funzioni assunte a titolo per l'ammissione e poiché, per lo svolgimento delle funzioni di vice segretario non era richiesto il diploma di laurea, un tale requisito, a norma di legge, non può essere ritenuto necessario per l'ammissione all'albo.

4. Non si disconosce che, sin dalla legge n. 604 del '62 per l'espletamento delle funzioni di segretario comunale e provinciale, è richiesto, nel nostro ordinamento, il requisito della laurea che fu specificato nel D.P.R. n. 749 del 1972 (art. 1) come laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze Politiche.

Tuttavia un tale requisito normativo ed il principio organizzativo che da esso si desume non sono posti in discussione del caso in esame.

Trattasi, invero, come si è detto, di una fattispecie eccezionale e transitoria, ricorrente, per altro, nei trapassi o nelle mutazioni di ordinamenti professionali riguardanti il pubblico impiego.

In tali evenienze, per ragioni contingenti, per esigenze organizzative, per soddisfare aspettative o altre circostanze che accompagnano modifiche di ordinamento o di struttura, di frequente si dà luogo a discipline eccezionali e transitorie che privilegiano situazioni particolari rispetto alle esigenze del sistema e alla inderogabilità di principi o di valori.

Ciò sembra appunto essere accaduto nel caso in esame essendosi privilegiata l'esperienza del personale e, con essa, le aspettative dello stesso.

Il che, ovviamente, nulla toglie alla validità del principio fissato anche nella nuova legge, con l'ultimo periodo al comma 77 art. 17.

5. D'altro canto, in presenza di una mancata previsione legislativa del requisito della laurea, questo non può essere ricavato aliunde, dal momento che si darebbe luogo ad una interpretazione estensiva in malam partem, non ammissibile nel caso di requisiti per l'accesso a uffici, a status o ad altre situazioni favorevoli (cfr Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 73, n. 42). Il che, ovviamente, potrebbe dar luogo all'eventualità di impugnative per le disposte esclusioni.

Ed è evidente come, attesa la chiara previsione legislativa, gli interessati avrebbero, dalla loro, buone ragioni ed il provvedimento dell'Agenzia comportante la loro esclusione potrebbe essere travolto dalla pronuncia del giudice.

6. Quanto precede, ovviamente, ha riguardo all'ammissione dei vice segretari all'albo nella 1^a fascia professionale: è solo una tale ammissione quella che è considerata dalla legge e per la quale si prescinde dalla laurea.

Il passaggio alla fascia successiva non può essere retto dallo stesso canone interpretativo sin qui usato.

Il comma 8 dell'art.12 del reg., infatti, espressamente prevede il possesso di uno dei diplomi di laurea ai fini dell'art.13, comma 1, perché possa essere disposto il passaggio alla fascia professionale ivi considerata.

Sopravvengono, poi, per i successivi sviluppi del rapporto di lavoro, esigenze sistematiche e di comparazione di posizioni, con la necessità, inoltre, dell'osservanza di parità di trattamento, tutte condizioni che richiedono, per la diversa fattispecie, considerazioni diverse ed ulteriori.

Cons. Luigi Giampaolino